



*Informativa per la clientela di studio*

N. del 19.12.2017

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

**OGGETTO: Avvisi bonari. Le indicazioni operative per il contribuente**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle indicazioni operative che il contribuente deve seguire in seguito alla ricezione di un avviso bonario emesso dall'Agenzia delle Entrate in seguito a controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni fiscali.*

**Premessa**

Controlli automatici, controlli formali e avvisi bonari; siamo nell'ambito delle dichiarazioni fiscali e dei controlli posti in essere dall'Amministrazione Finanziaria cui fa seguito l'invio delle c.d. comunicazioni degli esiti meglio conosciuti come avvisi bonari. L'invio di tali comunicazioni **anticipa l'iscrizione a ruolo** delle somme dovute dal contribuente permettendo a quest'ultimo, salvo comunicazioni di rettifica, di evitare l'intervento dell'Agente della Riscossione mediante il pagamento delle somme indicate negli stessi avvisi entro precisi termini, ossia entro 30 giorni dalla comunicazione beneficiando di un abbattimento delle sanzioni ordinarie collegate all'omesso o al carente versamento (art.13 D.Lgs. 471/97) del quantum debitorio risultante dalle dichiarazioni.

Gli avvisi bonari non sono atti impugnabile dinanzi la Commissione tributaria in quanto non considerati quali veri e proprio atti impositivi.





## *I controlli automatici e formali*

### I CONTROLLI AUTOMATICI DELLE DICHIARAZIONI

Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l'Iva.

Tale tipologia di controllo consente di:

- ➔ correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- ➔ correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ➔ ridurre le detrazioni d'imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
- ➔ ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- ➔ controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Le comunicazioni da controllo formale possono evidenziare altresì la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità).



Gentile Signora/Signore,

ogni anno l'Agenzia delle Entrate esegue dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati siano corretti e i calcoli esatti. Si tratta, quindi, di un riscontro per controllare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo e che i versamenti delle imposte siano stati effettuati esattamente e nei tempi previsti.

Con questa lettera Le comuniciamo che la Sua dichiarazione Unico 2010 risulta regolare in base a questi controlli.

Le ricordiamo, comunque, di conservare fino al 31 dicembre 2014 tutti i documenti relativi alla dichiarazione. Entro quella data, infatti, l'Amministrazione finanziaria potrebbe eseguire ulteriori e più approfonditi controlli per verificare la Sua posizione fiscale.

Per ogni informazione è a Sua disposizione il nostro servizio di assistenza telefonica al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato, dalle ore 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo.

Distinti saluti





### PASSAGGI OPERATIVI

Il contribuente ricevuta la comunicazione di irregolarità non riconosce la validità di quanto contestato può:

- a) accedere al canale di assistenza Civis se abilitato ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel);
- b) utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (PEC). Con questa modalità si ottengono chiarimenti inviando messaggi alla casella PEC dc.sac.controllo\_automatizzato@pce.agenziaentrate.it.
- c) in alternativa:
  - ✓ telefonare al Centro di assistenza multicanale (numero 848 800 444). La documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax.
  - ✓ rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Se l'ufficio rettifica parzialmente l'importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta (30 giorni dalla comunicazione) parte dalla data di comunicazione della correzione. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo Modello F24 con l'indicazione dell'importo rettificato. Trascorsi i 30 giorni senza il pagamento, l'ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l'imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).

### CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI

Con questo tipo di controllo l'Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici. La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione (Guida sui controlli delle dichiarazioni Agenzia delle Entrate). Il contribuente può essere invitato dall'ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione. Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.



Non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs. 472/97) laddove siano intercorse in capo al contribuente le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia facciamo riferimento agli avvisi bonari.

Come regolarizzare la posizione (Fonte sito A.D.E.)

Tipologia di comunicazione	Termine	Sanzione
Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo)	entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito	
Comunicazione relativa agli	—————▶	10% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta)





esiti del controllo automatico	entro 30 giorni dal ricevimento	a 1/3)
Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata	dell'unica o ultima comunicazione (di rettifica)	Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale	entro 30 giorni dal ricevimento della <b>prima comunicazione</b>	20% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3)



L'abbattimento delle sanzioni tiene sempre conto di quelle che è la sanzione ordinaria prevista all'art. 13 del D.Lgs. 471/97, di conseguenza bisogna tenere conto dell'esatta sanzione ordinaria da considerare ai fini dell'applicazione dell'abbattimento ad 1/3 per gli avvisi bonari da controllo automatico e a 2/3 per quelli da controllo formale. In sostanza se le imposte sono state pagate in ritardo (comunque entro 90 giorni dall'originaria data di scadenza del versamento), le sanzioni contenute nelle comunicazioni di irregolarità tengono conto della riduzione della sanzione ordinaria.

#### LA CORRETTA SANZIONE DA APPLICARE (Fonte sito A.D.E.)

Giorni di ritardo	Sanzione ordinaria ridotta (No ravvedimento)	Avviso bonario da controllo automatico (no ravvedimento)
Da 1 a 15	1% giornaliero per i giorni di ritardo fino al 15esimo	0,33% per i giorni di ritardo fino al 15esimo
Da 15 a 90	15%	5%
Dopo i 90 gg	30%	10%



Un contribuente riceve un avviso bonario da controllo automatico con il quale viene "contestato" un carente versamento Irpef per circa 400 euro risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi; il contribuente sarà tenuto a versare:

- ➔ la maggiore imposta Irpef;
- ➔ la sanzione del 30% ridotta a 1/3 ossia 10%;
- ➔ gli interessi al tasso legale del 3,5%.

Le somme dovute con le comunicazioni di irregolarità possono essere oggetto di rateazione. In riferimento alla possibilità di dilazione delle somme dovute il D.Lgs. 159/2015 ha introdotto rilevanti novità; in particolare:

- per gli importi dovuti fino a € 5.000 il numero massimo di rate trimestrali di pari importo è passato da 6 a 8; mentre
- è rimasta invariata, ovvero 20 mesi la dilazione massima possibile per gli importi superiori a 5.000.

La prima rata deve essere versata entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione, mentre le rate successive alla prima scadono nell'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre la scadenza delle successive rate trimestrali è stabilita nell'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione (3,5%), calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

**L'istituto del "lieve inadempimento" di cui all'art. 15-ter del D.P.R. 602/73 si applica anche al versamento (rateale o in unica soluzione) delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.**





STUDIO  
COMMERCIALE  
GIAMBI

STUDIO COMMERCIALE GIAMBI  
CF GMBDNL67B44D704V P. IVA 02002740393  
Via Castel San Pietro, 13 - 48121 Ravenna (RA)  
TEL +39 0544 32626 FAX +39 0544 34065  
[www.studiocommercialegiambi.it](http://www.studiocommercialegiambi.it)

*Distinti saluti*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....* 

